



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 21 del 11/02/2021

Oggetto: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO INNANZI IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI MESSINA DAL DIPENDENTE C. G. CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- in data 27.06.2019 il dipendente sig. C. G. per mezzo del suo legale avv. Rosario Russo, ha notificato ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina contro il Comune di Taormina, per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno derivante da fatti accaduti durante lo svolgimento del proprio servizio;
- il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12/03/2021.

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 26 del 29/01/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nel ricorso ex art.414 c.p.c. promosso dal sig. C. G. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina.

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, inerenti il

conferimento dell'incarico legale, nonché la sottoscrizione del relativo disciplinare inerente la regolamentazione del rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Dato atto:

- che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali" (...) *1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*
- che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Richiamata la disciplina di regolamentazione emanata dall' ANAC con le Linee guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24/10/2018 e in particolare il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi legali;

Considerato che, ferma restando la libertà di determinazione della misura del compenso ai professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio calcolato ai minimi tariffari.

Dato Atto che l'avvocato Arena Antonio, con studio in Messina via Ghibellina n. 77 C.F: RNANTN74S11F158V, contattato in merito si è reso disponibile a rappresentare e difendere l'Ente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso innanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina dal sig. Cacopardo Giuseppe per l'importo finale pari ad €. 4.500,00 onnicomprensivo.

Ritenuto che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale di individuazione del legale in argomento, è pari a €. 4.500,00 onnicomprensivi.

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 23 del 23.5.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area amministrativa dell'Ente.

Dato atto che ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig.Z8D3076687.

Visti:

- gli artt.6 e50 del D.Lgsn.267/2000 s.m.i.;
- gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 26 del 29/01/2021, di incaricare l'avv. Arena Antonio, con studio in Messina via Ghibellina n. 77 C.F: RNANTN74S11F158V, al fine di resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso innanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina dal sig. Cacopardo Giuseppe.

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione /tipo, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.;
- che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a €. 4.500,00 onnicomprensiva con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02, Tit.I Macroaggregato 1.3 Cap. 10302110205 (pren. Imp. 138/21) del formando bilancio 2021/2023;
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000 e s.m.i.

Di Disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione *"Amministrazione trasparente"*, sotto-sezione di primo livello *"Bandi di gara e Contatti"*.

Di trasmettere la presente, per accettazione, all' avv. Arena Antonio, con studio in Messina via Ghibellina n. 77.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTOLOTTA ANTONINO)
con firma digitale